

COMUNE DI LARDARO

PROVINCIA DI TRENTO

---

---

---

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

art. 1

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base ai vigenti decreti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.

Sono di competenza del Comune gestore del servizio, la manutenzione e la pulizia dell'acquedotto.

Esse sono effettuate mediante regolari periodiche ispezioni a tutte le opere di presa e alle condutture.

Quanto non regolamentato dal presente regolamento rimane soggetto alle vigenti norme del settore.

art. 2

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi.

art. 3

MODALITA' RICHIESTA CONCESSIONE FORNITURA DI ACQUA

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo dal quale dovranno risultare i dati anagrafici e fiscali del richiedente e a quale titolo vengono richieste, l'uso a cui l'acqua dovrà servire (proprietario, affittuario, ecc), il proprietario dell'immobile, il numero e tipo di unità immobiliare servite. Al modulo dovrà essere allegata una planimetria di adeguata scala, dalla quale risulti individuata la derivazione unitamente ad uno schizzo planimetrico corredato dalle principali misure da sicuri riferimenti (manografia del luogo). Queste misure dovranno poi essere confermate, sostituite od integrate da quelle definitive a lavori eseguiti.

## art. 4

## DURATA DELLA CONCESSIONE

Ogni concessione per la fornitura di acqua è precaria fatta con regolare atto di concessione ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento senza preavviso nè indennità.

---

La concessione ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui venne eseguita la presa dell'acqua e si rinnova poi tacitamente ogni anno, ove non ne sia data dall'utente disdetta entro il 31 ottobre per l'anno successivo.

---

## art. 5

## PRESCRIZIONI PARTICOLARI

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

L'utente non può cedere ad altri nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa.

La concessione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

## art. 6

## EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita in linea di principio continuamente, il comune però si riserva, per necessità di ordine tecnico, o contingenti, di apportare mediante intervento diretto nelle opere di presa e deposito o sulla rete di distribuzione, modifiche alla portata fino al razionamento e alle temporanee sospensioni della fornitura.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertirne tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. Nè in questo caso nè in quello di interruzione per rotture, guasti ecc., gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

art. 7

OBBLIGO INSTALLAZIONE CONTATORI

Ciascun utente dovrà provvedere all'installazione del contatore messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

~~Le spese di installazione sono totalmente a carico dell'utente.~~

Il contatore rimarrà di proprietà dell'amministrazione comunale e l'utente sarà tenuto al versamento di un canone annuo come stabilito dall'art.

art. 8

CONSERVAZIONE DEI CONTATORI

Al contatore e alle bocche antincendio private, verranno apposti i suggelli di piombo e l'utente sarà responsabile dell'integrale conservazione degli stessi.

Gli utenti dovranno richiedere immediatamente al Comune l'apposizione dei suggelli mancanti o rimossi.

art. 9

QUANTIFICAZIONE DEI CONSUMI

Ogni consumo di acqua deve essere rilevato da appositi contatori: ogni utente dovrà avere un contatore separato da quello degli altri utenti.

Per edifici esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze, sarà ammesso:

- a) nel caso di edifici in condominio, la fornitura viene effettuata all'amministratore del condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di legge. In questo caso si dovrà porre in opera un unico contatore generale, mentre sarà cura dei condomini installare eventuali contatori interni per la singola ripartizione del costo complessivo. Le modalità di ripartizione della spesa dovranno essere individuate in seno all'assemblea condominiale.
- b) nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, il Comune può ugualmente concedere

la fornitura mediante una sola derivazione, semprechè i proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà premunirsi dei necessari nulla osta dei proprietari dei terreni per servitù dell'acquedotto.

---

Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

---

Eventuali forniture provvisorie, esigenze eccezionali e particolari dovute a motivazioni di ordine tecnico o eccessivamente antieconomiche, potranno essere concesionate in deroga alle norme regolamentari e conteggiate a forfait.

#### art. 10

#### VOLTURA DELL'UTENZA

In caso di passaggio da un utente ad un altro, quest'ultimo deve effettuare richiesta scritta al Comune per il subentro e per la stipula di un nuovo contratto.

#### art. 11

#### NORME PER L'ESECUZIONE E CONS. DELLE DERIVAZIONI DI PRESA

Le derivazioni di presa comprendono i tubi con i loro accessori che si staccano dalla rete di distribuzione per l'alimentazione degli impianti degli utenti e giungono fino agli apparecchi di misura compresi.

Spetta al Comune determinare il diametro e il punto di derivazione della presa ed i diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore. Il diametro non dovrà essere in ogni caso inferiore ai 3/4 di pollice.

Gli apparecchi di misura dovranno essere installati a regola d'arte e essere collocati di norma in posizione facilmente accessibile nel locale centrale termica, soltanto in casi particolari di comprovata difficoltà od impossibilità l'Amministrazione potrà autorizzarne l'installazione in luogo diverso. L'utente dovrà installare prima e dopo il contatore apposite saracinesche di metallo inossidabili. Ove necessario sarà tenuto ad installare apposito riduttore di pressione prima del contatore e dopo la 1^ saracinesca.

Le tubazioni nuove, dovranno essere installate a regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico e sotto la sua sorveglianza, dovranno essere di acciaio zincato se poste nelle murature interne al fabbricato o a vista e in acciaio zincato e catramato se poste nel sottosuolo. In quest'ultimo caso si dovrà porre particolare cura nel rivestimento a catramatura delle eventuali giunzioni o raccordi.

Quelle interrate esterne all'edificio dovranno avere una profondità minima di metri 1 (uno). Esse dovranno essere atte a sopportare la pressione di esercizio di 20 atm.. Le tubazioni dovranno essere poste al riparo dal gelo e dagli urti e gli utenti dovranno avere la maggior cura da impedire lo scoppio durante i geli invernali.

Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento, lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione o sostituzione.

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso e non adatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.

Qual'ora l'utente non provveda ad eseguire le opere prescritte, il Sindaco diffida gli interessati ad eseguirle entro un congruo termine, non superiore ai tre mesi, trascorso invano il quale, si provvede mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente. In tale ultima evenienza si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 27 della legge regionale 21.X.1963, nr. 29 e ss.mm..

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

## art. 12

### ALLACCIAMENTI VIETATI

Sono vietati collegamenti diretti tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate degli incaricati del Comune nei vari sopralluoghi.

Al fine di evitare l'inquinamento dell'acquedotto a causa del ritorno in rete di acqua già consegnata agli utenti, verificabile in casi di abbassamenti di pressione nelle condotte e dovuto al collegamento diretto con l'acquedotto di tubazioni o manichette immerse in recipienti, fontane, lavatoi, lavelli, vasche da bagno, bidoni o contenitori vari, è fatto obbligo di installare, tra il contatore apposita valvola di "non ritorno" inossidabile.

Sono vietati allacciamenti a monte dei serbatoi di deposito comunali.

---

art. 13

PROPRIETA' DELLA CONDOTTA

Le derivazioni con esclusione del contatore sono di proprietà dell'utente.

Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti senza corresponsione di alcun indennizzo, purchè non venga compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di presa esistenti.

art. 14

DANNI ALLE DERIVAZIONI

L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture da gelo o altre cause che si dovessero verificare sulla derivazione, e sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune. Qualsiasi onere derivante al Comune per le cause sopradescritte verrà addebitato all'utente ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

art. 15

FREQUENZA DELLE LETTURE

Le letture dei contatori verranno effettuate ogni anno. L'amministrazione si riserva il diritto di far controllare, sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi momento.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.

art. 16

COMPUTO CONSUMI

In base alle letture rilevate, l'Ufficio procede una volta all'anno al computo del consumo avvenuto nell'anno stesso.

art. 17

MALFUNZIONAMENTI DEI CONTATORI

L'utente in caso di accertato malfunzionamento del contatore può richiedere la verifica da parte dell'addetto comunale.

art. 18

COMPUTO CONSUMI IN CASI PARTICOLARI

Qualora il contatore non sia stato installato, sia stato manomesso, funzioni irregolarmente o cessi di indicare la quantità d'acqua erogata, oppure nel caso in cui il consumo rilevato dal contatore risulti abnorme rispetto alla media e ciò sia stato determinato da cause non imputabili all'utente, quali, ad esempio, una rottura delle tubazioni non rilevabile secondo l'ordinaria diligenza ma riscontrabile soltanto all'atto della lettura del contatore, sarà valutato il consumo per il relativo periodo in base alla media dei due anni precedenti, ed in assenza di dati attendibili e certi, a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale.

art. 19

MASTRO CONSUMI

Presso il Comune sarà tenuto il libro mastro, contenente la partita dei consumi annuali di ogni utente. La lettura dei contatori verrà fatta negli ultimi giorni dell'anno.

art. 20

MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli utenti pagheranno posticipatamente l'acqua consumata.

La riscossione della somma suindicata avverrà nelle forme e modi previsti dalla Legge 14.04.1910, nr. 639.

## art. 21

## RITARDATI PAGAMENTI

Trascorsi i termini di pagamento, gli utenti morosi saranno tenuti a pagare oltre alle somme dovute, anche una competenza di mora del 6%.

## art. 22

## SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE

Trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, l'Amministrazione avrà diritto di far sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, fermo restando il diritto alla riscossione delle somme dovute fino alla scadenza del contratto di concessione.

Le eventuali spese per la sospensione o attivazione dell'erogazione dell'acqua sono a totale carico dell'utente.

## art. 23

## INDENNIZZI PER MANCATA EROGAZIONE

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzione del servizio d'acqua derivanti da forza maggiore o dalle cause previste al comma 1 - art. 6.

## art. 24

## BOCCE D'INCENDIO

Ogni bocca sarà sigillata dal Comune l'utente non potrà manomettere il sigillo se non in caso d'incendio.

L'utente dovrà avvertire il Comune immediatamente o comunque non oltre le 24 ore dalla rottura.

In caso di rottura del sigillo non dovuta ad incendio, l'utente sarà assoggettato alle penali previste dall'art. 34.

## art. 25

## ALLACCIAMENTO AL CIVICO ACQUEDOTTO

L'utente si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:

- a) eseguire le opere a perfetta regola d'arte secondo le istruzioni che verranno impartite dall'ufficio Tecnico comunale. All'uopo prima di interrare le tubazioni dovrà essere accertata la regolare esecuzione dei lavori da parte dell'ufficio tecnico comunale, previo espressa richiesta di sopralluogo da presentare allo stesso.
- b) arrecare il minor danno possibile alle opere stradali e alla proprietà privata.
- c) provvedere, ad opere ultimate, al perfetto ripristino della sede stradale. Tale operazione dovrà essere ripetuta per eventuali ulteriori cedimenti del terreno che dovessero compromettere il livello stradale.
- d) prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere versato all'Ufficio ragioneria, l'importo stabilito dall'Amministrazione comunale a titolo di deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori. Tale cauzione verrà restituita dopo che sarà accertata la perfetta esecuzione delle opere di ripristino e non oltre sei mesi da tale ripristino.
- e) chiedere l'ordinanza al Sindaco per l'eventuale chiusura della strada;
- f) assumere ogni onere e responsabilità per danni che, a causa dei lavori, di scavo, dovessero venire arrecati ad impianti idrici, elettrici o telefonici di proprietà di terzi o di questo Comune;
- g) dovranno inoltre, essere rispettate le norme di cui all'art. 8 del T.U. emanate con D.P.R. 15.06.1959, che di seguito si trascrivono.

Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve:

- eseguire i lavori e disporre di materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e porre in essere ogni possibile precauzione atta a garantire l'incolumità del pubblico transito.
- delimitare con opportuni ripari, ben visibili, gli scavi e gli altri lavori intrapresi.

- collocare, in caso di sbarramento o deviazione, anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse, di segnali "lavori in corso" e se necessari segnali di "direzione obbligatoria", di "strettocia", di "precedenza a sensi unici alternati", di "limitazione della velocità" o altri da entrambi le parti;
- mantenere costantemente efficienti durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa o dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che, comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza.

## art. 26

## IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

## art. 27

## SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Gli impianti esistenti devono essere adeguati al presente regolamento e denunciati all'Amministrazione Comunale entro 5 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

art. 28

IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti per pubblici lavatoi e abbeveratoi di animali;
- d) le bocche da incendio su: pubblico suolo.

Art.29

INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO  
E MISURAZIONE DELL'ACQUA

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo, viene eseguita dal Comune a proprie spese.

art. 30

PRELIEVI ABUSIVI

E' fatto divieto:

- a) di prelevare senza autorizzazione acqua dalle fontane pubbliche;
- b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonchè di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi a cui è destinata;
- c) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici lavatoi ed abbeveratoi per uso diverso da quelli delle destinazioni degli impianti predetti;
- d) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

art. 31

USO DELL'ACQUA E CONSUMI ABUSIVI

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.

L'utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso convenuto, che può essere accertato dal Comune in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati.

L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito, è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura o per il periodo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

art. 32

OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

art. 33

SANZIONI PER MANOMISSIONI E CONTRAVVENZIONI

ALLE NORME REGOLAMENTARI

Sarà punito con multa variabile da L. 50.000. a L. 500.000.-, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, nonchè i sigilli apposti dall'Amministrazione, e chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento.

art. 34

PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per il pagamento delle sanzioni si applica l'art. 107 del T.U. delle Leggi comunali e provinciali, approvato con R.D. 03.03.1934 n. 383 nonchè l'art. 17 e segg. della L. 24.11.1981 n. 689.

art. 35

SPESE VARIE

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, I.V.A., ecc. relativi alle concessioni, a volture, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

art. 36

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le seguenti norme. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti Autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler prescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

art. 37

DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni del presente regolamento, formano parte integrante del contratto di concessione.

art. 38

TARIFFE

Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale nelle forme di legge.

art. 39

TERMINE PER L'INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

Le utenze esistenti ancora sprovviste di contatori dovranno installare i misuratori entro 8 (otto) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

In caso di inadempienza si applicheranno i consumi presunti valutati ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, nonchè le sanzioni di cui all'art. 34.

art. 40

ADEGUAMENTO DELLE TUBAZIONI ESISTENTI

Le tubazioni relative alle derivazioni esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento, in occasione del loro rifacimento.

oooooooooooo\$\$\$\$\$oooooooooooo

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. RC 19 DD. 6 GIUGNO 1997.

SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

=====  
Pubblicato all'Albo Comunale, per dieci giorni consecutivi dal 8.7.1997 al 18.7.1997, senza opposizioni.

Lardaro, addì 19.07.1997

IL SEGRETARIO COMUNALE

Verbale di deliberazione N. 28  
del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta (2) pubblica

OGGETTO: Modifica del Regolamento per il servizio dell'acquedotto approvato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 06/06/1997.

L'anno millenovecentonovanta sette addì  
diciotto del mese di settembre  
alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,  
recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. ARMANI RAFFAELE - Sindaco
2. AMISTADI HEIDI
3. ARMANI MICHELA
4. BELLA GIACOMINO
5. BIANCHI DERIO
6. BONENTI WERNER
7. COSTANTINI ANGELO
8. GALLIANI CARLO
9. GALLIANI EMILIO
10. GROTTI PIERGIORGIO
11. GROTTI ZEFFERINO
12. MONTE BARBARA
13. ROBUSTI LUIGINA
14. SALVADORI SERGIO
15. VIVIANI GIACINTO

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	
X	

Consigliere designato alla firma: ARMANI MICHELA  
Scrutatori nominati: AMISTADI HEIDI/MONTE BARBARA  
Assiste il Segretario comunale sig. dott. Luisa Candotti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor  
Armani Raffaele nella sua qualità di Sindaco  
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  
dell'oggetto suindicato, posto al N. dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 100 - D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  
19.09.1997  
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
- L. Candotti -

Inviata alla Giunta Provinciale  
il 19.09.1997

Prot. N. 1832

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa. (Art. 62/4, D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L).

Il Responsabile di Ragioneria  
Il Segretario comunale.

ICA - Cod. 05-1100-01

(1) Originale o copia.  
(2) Pubblica o segreta.

OGGETTO: Modifica del Regolamento per il servizio dell'acquedotto approvato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 06/06/1997.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 dd. 06/06/1997 con la quale si stabiliva:

- 1. di approvare l'allegato regolamento per il servizio dell'acquedotto che composto di n. 40 articoli e firmato dal Sindaco e dal Segretario, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;*
- 2. di dare atto che l'allegato Regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni di pubblicazione all'albo comunale mediante avviso, una volta intervenuta l'approvazione dello stesso da parte della Giunta Provinciale di Trento;*

Dato atto che in sede di controllo di legittimità, la Giunta Provinciale di Trento, con nota prot. n. 6986/8 R - U130 dd. 12/08/1997, ha richiesto al Comune elementi integrativi di giudizio in relazione ai seguenti articoli del regolamento: art. 7 ultimo comma (richiamo ad un articolo inesistente); art. 11, penultimo comma (richiamo dell'art. 27 della L.R. 29/1963, abrogato dall'art. 63 della L.R. 1/1993); modalità di pagamento di cui all'art. 20 (disciplina prevista dall'art. 69 del D.P.R. n. 43/1988 e s.m.);

Rilevato che nella medesima nota la Provincia Autonoma di Trento:

1. ha riportato l'osservazione pervenuta dal Servizio Antincendio e Protezione civile, secondo il quale all'art. 24 sarebbe opportuno aggiungere il seguente comma: "l'apposizione di tale sigillo però non deve compromettere in alcun modo il corretto e pronto utilizzo degli apparecchi di manovra."
2. ha richiesto chiarimenti rispetto alla disposizione di cui all'art. 33 del Regolamento comunale in esame, dove si stabiliscono alcune sanzioni amministrative per chi non rispetti il disciplinare.

Ricordato che il Comune di Lardaro, con nota prot. n. 1642 dd. 17/08/1997, ha comunicato la propria intenzione di sottoporre al Consiglio comunale le sottoscritte modificazioni ed integrazioni al regolamento già approvato:

- 1. circa l'omissione delle ultime parole dell'ultimo comma all'art. 7 si intende introdurre un espresso corretto riferimento al canone che si intenderà fissare in sede di deliberazione delle tariffe previste dall'art. 38 del regolamento stesso;*
- 2. circa il richiamo all'art. 7 della L.R. 29/1963 si intende introdurre un più appropriato richiamo al corrispondente ed esauriente comma quarto dell'art. 18 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1;*
- 3. circa le modalità di pagamento di cui all'art. 20 si intende menzionare espressamente nel regolamento il riferimento all'art. 69 del D.P.R. 43/1988;*
- 4. circa quanto osservato dal Servizio antincendio si intende recepire quanto suggerito.*

Rilevata la necessità di provvedere alla suddette modifiche;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi il parere di regolarità tecnica, contabile e di legittimità da parte del segretario comunale;

Con voti

## DELIBERA

1) di introdurre le seguenti modificazioni al regolamento per il servizio dell'acquedotto, approvato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 06/06/1997: .

1. **art. 7 comma 3** viene sostituito con il seguente: "Il contatore rimarrà di proprietà dell'Amministrazione comunale e l'utente sarà tenuto al versamento di un canone annuo sulla base delle tariffe di cui all'art. 38."

2. **art. 11 comma 9**: il riferimento alle "disposizione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 27 della legge regionale 21/10/1963 n. 29 e ss.mm." viene sostituito con il riferimento alle "disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 33 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1".

3. **art. 20**: il riferimento alla "legge 14/04/1910 n. 639" viene sostituito con il riferimento "all'art. 69 del D.P.R. 43/1988".

4. **art. 24**: viene aggiunto il seguente comma: "L'apposizione di tale sigillo però non deve compromettere in alcun modo il corretto e pronto utilizzo degli apparecchi di manovra".

2) di inviare il presente provvedimento alla Giunta Provinciale di Trento per il prescritto controllo di legittimità.

\*\*\*\*\*